

TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2007 in data 14 aprile 2007 al n. 1394 avente per oggetto una controversia in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

TRA

C.C., A.C., in proprio e in qualità di eredi di A.G., nonché A.R., in qualità di erede di A.G., rappresentati e difesi, in virtù di procura ad litem stesa a margine del ricorso per la riassunzione del processo interrotto, dall'avv...., presso lo studio del quale, sito in Potenza alla via..., sono elettivamente domiciliati;

ATTORI - RICORRENTI IN RIASSUNZIONE

E

S.A., rappresentata e difesa giusta procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 giugno 2007, dall'avv...., presso lo studio del quale, sito in Potenza alla via..., è elettivamente domiciliato;

CONVENUTO - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

E

G.G.P., rappresentato e difeso nell'ambito del processo pendente prima dell'interruzione, giusta procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 giugno 2007, dall'avv...., presso lo studio del quale, sito in Potenza alla via ...è elettivamente domiciliato;

CHIAMATO IN CAUSA - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -

CONTUMACE

NONCHÉ

G.G.P. E T.R., nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su G.V.;

RESISTENTI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI

E

C.D. E G.F., nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su C.F.;

RESISTENTI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE

NONCHÉ

S.A., nella qualità di erede di S.V.;

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 aprile 2007 A.G., C.C. e A.L.C. convenivano in giudizio G.V. e S.A. al fine di sentire dichiarare, inefficace nei loro confronti, in applicazione del disposto di cui all'art. 2901 c.c., l'atto di donazione per Notar M. stipulato in data (...), recante numero di repertorio (...) e numero di raccolta (...), registrato a P. il (...), trascritto presso la Conservatoria dei R.R. II. di Potenza in data 7 maggio 2002 dai n. 9111-7781 ai n. 9113-7783, limitatamente agli atti dispositivi da G.V. in favore del figlio G.G.P. e aventi per oggetto l'alienazione del diritto di proprietà sui seguenti beni: a) appartamento sito in R.A.V.R. n. 46, identificato al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); b) autorimessa identificata al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); c) fabbricato in corso di accertamento sito in Ruoti alla identificato in catasto al foglio (...) e contrassegnato con la particella (...).

Ancora, gli attori sperimentavano una domanda subordinata, chiedendo, in particolare, che fosse accertata la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. dell'atto di donazione innanzi indicato.

Alla base delle rassegnate conclusioni gli attori deducevano: a) che con atto di citazione del 13 dicembre 1989, A.G. e C.C., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, A.C. e A.R., convenivano in giudizio G.V., titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria abitazione nel corso dell'esecuzione dei lavori di consolidamento della mura eseguiti in un'altra abitazione adiacente; b) che il Tribunale di Potenza, con sentenza 153 del 2002, a definizione del giudizio di merito, aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva di G.V. e, per l'effetto, lo aveva condannato al pagamento di euro 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 1 febbraio 1989 sino al saldo; c) che in data 12 aprile 2002, mercé l'atto di donazione innanzi indicato, G.V., unitamente alla coniuge, S.A., in regime di comunione legale, aveva trasferito ai figli, G.G.P. e G.F., le unità immobiliari poc'anzi evocate; d) che l'atto di disposizione aveva reso impossibile o, quanto meno, più difficile il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie e, in ogni caso, erano da considerarsi assolutamente simulati

Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 giugno 2007 si costituivano in giudizio S.A. e G.V..

In particolare, la difesa di S.A. si incentrava sulla propria carenza di legittimazione passiva. La convenuta deduceva che: 1) i beni donati alla figlia G.F., oltre a essere diversi da quelli investiti dall'actio pauliana, erano beni personali ai sensi dell'art. 179 c.p.c. in quanto trasferiti per liberalità donativa; 2) era in regime di separazione dei beni e che l'atto di donazione era stato predisposto con un unico documento solo per far fronte a esigenze di contenimento della spesa.

S.A. spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno condizionata all'accertamento della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria.

Dal canto suo, G.V. costruiva il proprio impianto argomentativo evidenziando l'insussistenza degli presupposti per l'esperimento del rimedio revocatorio.

C. i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di G.G.P., il quale, costituendosi mercé deposito di comparsa in data 27 aprile 2011, eccepiva la prescrizione del diritto all'azione, ergendo, poi, nel merito, la medesima linea difensiva già delineata da G.V..

C. nuovamente i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., veniva disposto lo svolgimento dell'istruttoria orale, all'esito della quale la causa era ritenuta matura per la decisione.

Successivamente, all'udienza del 9 luglio 2018 il processo era interrotto per il decesso di A.G..

Riassunto il processo, G.G.P. non accettava il contraddittorio.

In data 22 giugno 2020 il processo era nuovamente interrotto per il decesso del convenuto G.V. e successivamente riassunto da C.C. e A.L.C., in proprio e quali eredi di A.G., nonché da A.R., anch'egli nella qualità di erede di A.G..

Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19 luglio 2021, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, il processo era assegnato allo scrivente magistrato, il quale, in

ragione delle vigenti previsioni tabellari, differiva l'udienza al giorno 29 settembre 2021, all'esito della quale assumeva la causa in decisione.

Una volta verificato, però, che il ricorso per la riassunzione del processo interrotto era stato notificato a S.A. in proprio presso il domicilio del procuratore costituito e non anche nella pur sperimentata qualità di erede dell'originaria parte processuale, G.V., il processo era rimesso sul ruolo istruttorio,

Infine, all'udienza del 4 febbraio 2022, ascoltati i procuratori delle parti, lo scrivente disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica in applicazione della norma di cui all'art. 190 c.p.c.

In limine, va dichiarata la contumacia nel processo riassunto di: a) G.G.P. e T.R., nella qualità di genitori di G.V.; b) di C.D. e G.F., nella qualità di genitori di C.F.; c) G.G.P.; d) S.A. nella qualità di erede di G.V..

Tanto puntualizzato, giova innanzitutto confrontarsi con le questioni di natura eminentemente processuale sollevate dalla difesa della convenuta S.A., la quale di duole, innanzitutto, della mancata vocatio in ius di G.G.P. in seguito alla riassunzione del 21 ottobre 2020.

In particolare, tra le pieghe argomentative della comparsa conclusionale S.A. ha propugnato la tesi per la quale la mancata costituzione di G.G.P. nel processo riassunto mercé atto dell'8 ottobre 2018 la circostanza che sia stata omessa la dichiarazione di contumacia non assume rilievo alcuno perché la dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte (Cass. n. 2657 del 2005; Cass. n. 19347 del 2007) avrebbe imposto la notifica del successivo atto di riassunzione (i.e. quello depositato in data 21 ottobre 2020) alla parte personalmente e non al procuratore costituito per essa, in applicazione - evidentemente - della lettura coordinata delle norme di cui agli artt. 303, ult. co. e 292 c.p.c.

Tale impostazione appare pienamente in linea con l'articolato normativo e l'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria.

Ed infatti, deve osservarsi, da un lato, che la parte, cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo ai sensi dell'art. 170 c.p.c., già interrotto per una delle ragioni indicate negli artt. 299 ss., è tenuta, pena la dichiarazione di contumacia, ad una nuova costituzione, ancorché anteriormente alla interruzione regolarmente costituita (si veda già Cass. n. 12638 del 1991), e, dall'altro, che, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, come nel caso di specie, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione. (Cass. n. 13981 del 2011).

In tale prospettiva, dunque, G.G.P., non costituitosi a fronte della notificazione del primo atto di riassunzione nel caso di specie, a fronte di un atto di riassunzione tempestivamente depositato, il giudice, all'udienza del 17 dicembre 2018, ha correttamente ordinato la rinnovazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del procuratore costituito di G.G.P. (vedasi documentazione del 18 marzo 2019), il quale, nonostante la regolare evocazione (all'uopo, deve

segnalarsi come correttamente sia stato notificato il verbale dell'udienza del 17 dicembre 2018, contenente il provvedimento di fissazione dell'udienza utile, quella, cioè, in cui G.G.P. avrebbe dovuto comparire), non accettava il contraddittorio del giudizio riassunto avrebbe dovuto essere personalmente destinatario della notificazione relativa al secondo.

Dalla documentazione depositata dagli attori emerge che siffatta notificazione vi è stata.

Ed invero, la difesa della parte attrice, unitamente alla notificazione a favore del procuratore originariamente costituito nell'interesse di G.G.P. ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ha attivato il procedimento notificatorio anche nei confronti della parte personalmente, il quale, sebbene unica parte processuale, cumula, nel presente processo, la qualità di donatario e genitore di G.V. (del resto, tale cumulo, a fronte dell'unitaria partecipazione, emerge proprio dalla lettura del ricorso per la riassunzione del 21 ottobre 2020, alla penultima pagina; diversa è, ex adverso, l'ipotesi affrontata dal Tribunale nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, tenuto conto che, in quel caso, il procedimento notificatorio non era stato attivato nei confronti dell'unitaria parte processuale personalmente, bensì solo nei confronti del procuratore costituito nell'interesse di S.A. in proprio, in applicazione del disposto di cui all'art. 170 c.p.c.).

Ciò posto, ulteriore questione processuale sollevata dalla difesa di S.A. involge il tema dell'estinzione del processo per violazione del termine perentorio asseritamente assegnato dal giudice col Provv. del 16 aprile 2021. In particolare, secondo la prospettazione della parte, il nuovo termine assegnato per la notificazione del ricorso per la riassunzione del processo interrotto in ragione del decesso di G.V. avrebbe assunto natura perentoria e, pertanto, la mancata notificazione del ricorso nei confronti di S.A., nella qualità di erede dell'originaria parte processuale, avrebbe dovuto orientare il Tribunale all'adozione della declaratoria d'improcedibilità del giudizio, attesa l'insanabilità della violazione di un termine perentorio.

Ora, ritiene questo giudice che la tesi diretta a qualificare il termine assegnato con Provv. del 16 aprile 2021 come perentorio non colga nel segno.

Al riguardo, va rilevato che il termine avrebbe potuto qualificarsi come perentorio solo ove, alla base del provvedimento di concessione, vi fosse stata la valutazione della non corretta instaurazione del contraddittorio, in applicazione analogica - come già accennato - della norma di cui all'art. 291 c.p.c. Differentemente, il termine qui in scrutinio ha rappresentato esclusivamente uno strumento di regolazione delle attività processuali in applicazione della norma di cui all'art. 175 c.p.c. e in ossequio alla vigenti previsioni tabellari.

Pertanto, non può predicarsi l'improcedibilità del giudizio come sostenuto dalla difesa di S.A..

Esaurita la disamina delle questioni processuali di rito, giova indagare le questioni preliminari di merito.

Lungo tale direttrice il Tribunale s'imbatte nell'eccezione di prescrizione sollevata da G.G.P. nel corpo della comparsa di costituzione depositata in data 27 aprile 2011, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti con ordinanza stesa al verbale dell'udienza del 10 novembre 2010.

Orbene, detta eccezione non merita accoglimento, essendo stata proposta solo una volta maturato il termine di decadenza previsto dal secondo comma dell'art. 167 c.p.c. Ed invero, il convenuto, a

fronte della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non si è costituito almeno venti giorni prima della data fissata per la prima udienza di comparizione e trattazione, come stabilito dall'art. 166 c.p.c., ma il giorno dell'udienza (27 aprile 2011), ormai decaduto dal potere di sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Ciò posto, il thema decidendum ac probandum, proposto in via principale, involge la configurabilità delle condizioni normativamente previste per la revocatoria dell'atto pubblico di donazione del 12 aprile 2002 mercé il quale G.V. ha donato al figlio G.P. il diritto di proprietà sui seguenti beni: a) appartamento sito in R.A.V.R. n. 46, identificato al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub 4; b) autorimessa identificata al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); c) fabbricato in corso di accertamento sito in Ruoti alla identificato in catasto al foglio (...) e contrassegnato con la particella (...).

Siffatto atto - secondo le deduzioni sviluppate nell'atto di citazione e negli scritti difensivi successivamente depositati - ha pregiudicato le legittime aspettative di soddisfacimento della pretesa creditoria vantate dalla parte attrice, pretesa riconosciuta dalla sentenza n. 153 del 2002, pronunciata in data 21 maggio 2002, con la quale il Tribunale di Potenza ha accertato la responsabilità del predetto G.V. per i danni arrecati all'abitazione, condannandolo al ristoro degli stessi.

Così inquadrato il tema d'indagine, giova, innanzitutto, tratteggiare, sia pur brevemente, l'istituto di cui all'art. 2901 c.c., che costituisce il rimedio azionabile dal creditore allorché il debitore ha dato vita ad atti dispositivi depauperativi del proprio patrimonio al fine di sottrarre determinati beni alla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.

Come noto, il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, previo accertamento di tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c., consente al creditore di ottenere, nei suoi confronti, la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore. A tal fine, è necessario che: a) l'attore in revocatoria rivesta la qualità di creditore; b) il negozio da revocare sia qualificabile in termini di atto di disposizione, sostanziantesi, cioè, in un atto modificativo della situazione patrimoniale del debitore; c) l'atto cagioni una diminuzione del patrimonio del debitore tale da far assumere ad esso una consistenza insufficiente a consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni, il pagamento di tutti i debiti (c.d. *eventus damni*); d) il debitore sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. *consilium fraudis*), unitamente al terzo contraente, nell'ipotesi in cui l'atto revocando sia titolo oneroso (c.d. *participatio fraudis* o *scientia damni*). Sotto quest'ultimo angolo prospettico, preme rilevare che la necessità dell'accertamento del predetto requisito subiettivo in capo al terzo, ai fini della declaratoria d'inefficacia dell'atto dispositivo di cui lo stesso è parte, si pone in linea coi principi generali in tema di tutela dell'affidamento, affidamento che, ex adverso, non richiede tutela nel caso in cui l'atto sia a titolo gratuito. Giova precisare che il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (vedasi già Cass. n. 2303 del 1996).

Va soggiunto poi che, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il requisito subiettivo è diversamente declinato, occorrendo la prova, da un lato, del fatto che il debitore abbia dolosamente preordinato la negoziazione alla frustrazione delle legittime aspettative di soddisfacimento del

creditore e, dall'altro, che il terzo contraente, in caso di atti dispositivi a titolo oneroso, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Quanto alla prova, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (vedasi ex plurimis Cass. n. 2748 del 2005).

P. queste brevi e necessarie premesse di carattere teorico, pare opportuno evidenziare come non sia specificamente contestata l'esistenza dell'atto di donazione posto in essere da G.V. a favore del figlio (circostanza, questa, peraltro, provata per tabulas; vedasi, in particolare, la seconda pagina dell'atto pubblico con riferimento alla parte relativa alla "PRIMA DONAZIONE").

Punctum pruriens è allora certamente la questione relativa all'esistenza della ragione di credito vantata dagli attori.

In tema, i convenuti hanno dedotto che il credito risarcitorio, liquidato con la sentenza contrassegnata da numero 153 adottata il 21 maggio 2002, è stato soddisfatto, evidenziando, in tale prospettiva, come sia stato raggiunto un accordo tra G.G., figlio di G.V., a sua volta riconosciuto come autore del fatto illecito fonte dei danni risarcibili, e il capo condomino, accordo in virtù del quale, riscosso il mandato di pagamento del Comune di Ruoti, il secondo avrebbe trattenuto le somme che il primo avrebbe dovuto corrispondere agli attori in adempimento degli obblighi contenuti nella sentenza n. 153 del 2002 (sul punto vedasi la copia della sentenza allegata al fascicolo di parte attrice).

Ora, la parte convenuta pone a sostegno probatorio della propria deduzione le dichiarazioni testimoniali di P.M., direttore dei lavori, il quale, all'udienza del 28 ottobre 2015 ha riferito che, dalla cifra dello stato finale spettante al G.V., C.G. avrebbe trattenuto le somme da trasferire agli Angiolillo a ristoro dei danni.

Le illustrate dichiarazioni non paiono, però, idonee a persuadere circa l'estinzione del debito risarcitorio, ponendo mente al fatto che il teste ha riferito che la ricezione delle somma gli è stata rappresentata dal C. ("*me lo riferì il C.*"), non costituendo frutto di percezione diretta è appena il caso di osservare che alcuna tempestiva eccezione d'inammissibilità della prova testimoniale è stata sollevata dalla parte attrice, dovendo richiamarsi il principio secondo cui le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica, e pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa (Cass. n. 9925 del 2006; Cass. n. 3186 del 2006; Cass. n. 551 del 2000; Cass. n. 4334 del 1999; Cass. n. 10433 del 1993; Cass. n. 6172 del 1982; Cass. n. 10433 del 1993; Cass. n. 4574 del 1987; Cass. n. 1459 del 1981).

Alcun riscontro poi è ritraibile dalle dichiarazioni di ..., figlio del capo condominio, il quale ha, piuttosto, riferito di aver assistito al pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori da parte del padre capo condomino.

Appurato il mancato soddisfacimento del credito vantato dagli attori, deve rammentarsi, sul piano generale, che rappresenta indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione

o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (si veda Cass. n. 1893 del 2012). È stato osservato che quanto precede, del resto, si palesa coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori né nei confronti del debitore né del creditore istante, tendendo unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali. In tal senso, si osserva che lo statuto normativo dell'azione revocatoria, costruito dal codice attuale in termini differenti rispetto alla formulazione dell'art. 1235 del codice del 1865, ben si inquadra nell'indirizzo normativo del legislatore del 1942, che ha voluto rafforzare la posizione del creditore, intervenendo sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.), sulla solidarietà passiva presunta per legge (art. 1294 c.c.) e, infine, proprio sulla revocatoria ordinaria. In particolare, sotto tale ultimo angolo prospettico, l'elemento innovativo rispetto alla previgente disciplina è rappresentato dalla circostanza per la quale l'*actio pauliana* possa essere esperita sulla base della mera scienza fraudis - non essendo attualmente necessaria l'integrazione del requisito subiettivo della volontà di frodare il creditore - anche dai creditori meramente eventuali come quelli titolari di un credito soggetto a condizione.

Questi principi valgono anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, che possono non essere certi, in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque litigiosi, ma che senza dubbio rientrano nel novero delle ragioni di credito eventuale, la cui consistenza deve essere vagliata dal giudice di merito nel quadro della nozione ampia accolta dalla citata norma, senza pretendere che l'illecito sia accertato con sentenza passata in giudicato e salva la valutazione, rimessa sempre al giudice di merito, circa la ricorrenza di eventuali cause di pregiudizialità. Diversamente opinando, resterebbe smentito e contraddetto il principio secondo cui per l'accoglimento della revocatoria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nei suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale (si veda Cass. n. 1712 del 1998).

In definitiva, la qualità di creditore è intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela anche alla semplice aspettativa e a una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (vedasi Cass. n. 11755 del 2018; Cass. n. 3981 del 2003; Cass. n. 1050 del 1996, le quali ribadiscono che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario).

Quanto precede conduce anche a ritenere che, al momento dell'atto dispositivo *de quo vertitur*, il credito risarcitorio - nell'ampia accezione illustrata - fosse già sorto ancorché *sub iudice* e, dunque, da qualificarsi come ragione meramente eventuale, pienamente legittimante all'esperimento dell'azione revocatoria,

Posti i profili morfologici del credito, occorre ora confrontarsi con le deduzioni argomentative dei convenuti afferenti il profilo tematico dell'insussistenza dell'*eventus damni*.

Sul punto, rappresenta osservazione comune in giurisprudenza quella secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.

Va soggiunto che mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si confronti in tal senso ed ex multis Cass. n. 9461 del 2016, Cass. n. 1902 del 2015, nonché Cass. n. 7767 del 2007). Il debitore è, infatti, l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne prova, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, asseverando che la disposizione patrimoniale non ha, in concreto, intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (Cass. n. 15265 del 2006; Cass. n. 19963 del 2005).

Ora, nel caso di specie, sussiste sicuramente l'*eventus damni*, atteso che il debitore, G.V., si è spogliato di un cospicuo patrimonio immobiliare, fatto di una serie di beni immobili ubicati in abitato e in agro del comune di R.. Il trasferimento a favore di G.G.P. ha sicuramente causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, avendo determinato una rilevante modificazione quantitativa e qualitativa della composizione del patrimonio nella prospettiva del creditore.

In relazione, poi, al tema della consistenza residua del patrimonio, il debitore si è limitato a sviluppare asserzioni afferenti la titolarità di posizioni creditorie nei confronti del Comune di R., in relazione al cd. buono contributo, e nei confronti di S.A., quale prezzo dell'appalto avente a oggetto lavori di ristrutturazione.

Ora, ad avviso del Tribunale, l'assunta titolarità di crediti non esclude di per sé che il patrimonio del debitore non abbia subito alcun *vulnus* dall'atto di alienazione qui in scrutinio, dovendo altresì considerarsi, da un lato, che detti crediti potrebbero anche non trovare realizzazione e che, ogni caso, dall'altro lato, il danaro costituisce un bene mobile agevolmente disperdibile, che, pertanto, rivela una peculiare attitudine a essere sottratto alla garanzia generica.

In definitiva, ben può ritenersi che l'atto di alienazione ha determinato una variazione quanto meno qualitativa del patrimonio del debitore, tale da incidere sulle legittime aspettative di soddisfacimento dei creditori.

Ciò posto in ordine all'*eventus damni*, giova ora interrogarsi sulla configurabilità dell'elemento subiettivo del cd. *consilium fraudis* in capo a G.V.. Venendo in rilievo, infatti, un'ipotesi di liberalità donativa è del tutto irrilevante - come già accennato - l'indagine sullo stato subiettivo del terzo acquirente a titolo gratuito, il cui affidamento sull'efficacia dell'atto retrocede dinanzi alle legittime aspettative di soddisfacimento dei creditori del dante causa.

Orbene, trattandosi - per quanto innanzi osservato - di un atto posto in essere successivamente al sorgere dell'aspettativa risarcitoria (si confrontino ancora Cass. n. 23326 del 2018; già Cass. n. 8013 del 1996), è sufficiente, ai fini dell'integrazione del requisito subiettivo in discorso, la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore ai fini

del *consilium fraudis* non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni (Cass. n. 27546 del 2014; Cass. n. 16825 del 2013; Cass. n. 966 del 2007; Cass. n. 20813 del 2004; Cass. n. 14489 del 2004; Cass. n. 6272 del 1997). Detto altrimenti, il *consilium fraudis* può essere declinato nella mera consapevolezza la garanzia generica e detto coefficiente soggettivo ben può ragionevolmente presumersi dal fatto, innanzitutto, della dismissione contestuale attraverso l'atto di una serie di cespiti immobiliari.

Sul punto, la giurisprudenza non ha mancato di osservare che se un debitore dispone del suo patrimonio mediante il trasferimento contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale arrecato con tali atti alle ragioni del creditore, in capo al debitore, sono in *re ipsa* (vedasi Cass. n. 6248 del 1999; Cass. n. 3113 del 1997 e Cass. n. 18034 del 2013).

Peraltro, ben può valorizzarsi anche il fatto che la dismissione sia avvenuta all'esito del giudizio di accertamento e liquidazione del credito risarcitorio e ciò rappresenta un ulteriore elemento dotato d'indubbia capacità persuasiva circa l'esistenza dell'elemento subiettivo in parola.

In conclusione deve ritenersi che gli elementi fin qui esposti sono di tale evidenza e pregnanza, tali da condurre inevitabilmente verso l'accoglimento dell'azione revocatoria. Detto accoglimento, però, non può tradursi nella declaratoria d'inefficacia della sola quota facente capo al coniuge debitore in regime di comunione legale (vedasi sul punto la prima pagina dell'atto pubblico, in cui viene dato atto che G.V. e S.A. hanno dichiarato di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni).

La conclusione che precede riposa, innanzitutto, sul tenore letterale dell'art. 2901 c.c., che, assumendo ad oggetto della declaratoria d'inefficacia l'atto dispositivo, non consente all'interprete di modulare lo spettro della declaratoria.

Ancora, la soluzione che qui si prospetta è argomentabile anche muovendo dai più recenti itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di espropriazione di beni in comunione legale per crediti di uno solo dei coniugi, secondo cui la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. n. 6575 del 2013, pronunciata con riferimento ad un'ipotesi di pignoramento immobiliare).

In definitiva, la garanzia generica dei creditori di coniuge si appunta sui beni in comunione nella loro interezza, considerati nella piena "comproprietà solidale" del debitore (vedasi Corte cost. n. 311 del 1988)

Se così è, non può ipotizzarsi un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che abbia una portata più ridotta rispetto al *proprium* della garanzia che mira a conservare.

Va poi osservato che, ove la pronuncia giudiziale non investisse l'atto di liberalità nella sua interezza, la parte attrice non otterrebbe tutela alcuna. A., infatti, la revocatoria delle donazioni per la sola

quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire ai predetti atti di liberalità di continuare a produrre effetti, giacché gli atti dispositivi compiuti necessariamente riguarderebbero - in ragione della già illustrata natura di comunione senza quote propria della comunione legale tra coniugi - tutti gli immobili donati e non già una singola porzione o quota di questi.

Quanto precede conduce, peraltro, a ritenere corretta l'evocazione in giudizio anche di S.A..

In definitiva, l'atto di donazione per Notar M. stipulato in data (...), recante numero di repertorio (...) e numero di raccolta (...), registrato a P. il 19 aprile 2002, trascritto presso la Conservatoria dei R.R. II. di Potenza in data 7 maggio 2002 dai n. 9111-7781 ai n. 9113-7783, limitatamente agli atti dispositivi posti in essere da G.V. in favore del figlio G.G.P. (aventi per oggetto l'alienazione del diritto di proprietà sui seguenti beni: a) appartamento sito in R.A.V.R. n. 46, identificato al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); b) autorimessa identificata al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); c) fabbricato in corso di accertamento sito in Ruoti alla identificato in catasto al foglio (...) e contrassegnato con la particella (...)), va dichiarato inefficace nei confronti di C.C. e A.L.C., in proprio e quali eredi di A.G., nonché nei confronti di A.R., quale erede di A.G..

L'accoglimento dell'actio pauliana rende superflua l'esame della domanda di simulazione, proposta solo in via subordinata, e assorbe ogni valutazione in relazione alla sperimentata domanda di risarcimento del danno.

Accolta l'azione revocatoria, poi, non resta che ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c., sussistendone i presupposti, l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto.

Quanto alle spese di lite, se ne stima equa l'integrale compensazione tra tutte le parti, in ragione dei profili argomentativi della decisione e dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, nonché del significativo squilibrio tra risultato ottenuto dalle parti vittoriose e il costo delle attività processuali richieste

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domande proposte, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, uditi i procuratori delle parti costituite, così provvede:

1) dichiara la contumacia nel processo riassunto di: a) G.G.P., in proprio e nella qualità di genitore di G.V.; b) di T.R., nella qualità di genitore di G.V.; c) di C.D. e G.F., nella qualità di genitori di C.F.; d) di S.A., nella qualità di erede di G.V.;

2) accoglie la domanda di revocatoria e, per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di C.C. e A.L.C., in proprio e quali eredi di A.G., nonché nei confronti di A.R., quale erede di A.G., l'atto di donazione

stipulato per Notar M. in data (...), recante numero di repertorio (...) e numero di raccolta (...), registrato a P. il (...), trascritto presso la Conservatoria dei R.R. II. di Potenza in data 7 maggio 2002 dai n. 9111-7781 ai n. 9113-7783, limitatamente agli atti dispositivi da G.V. in favore del figlio G.G.P. (aventi per oggetto l'alienazione del diritto di proprietà sui seguenti beni: a) appartamento sito in R.A.V.R. n. 46, identificato al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); b) autorimessa identificata al foglio (...) del catasto e contrassegnato con la particella (...), sub (...); c) fabbricato in corso di accertamento sito in Ruoti alla identificato in catasto al foglio (...) e contrassegnato con la particella (...));

3) autorizza la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione relativa all'atto indicato al punto n. 2) del presente dispositivo, con esonero del Conservatore dei Registri immobiliari territorialmente competente da ogni responsabilità al riguardo;

3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Conclusione

Così deciso in Potenza il 15 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.